



Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo
(Fondazione)

Regolamento della commissione amministrativa

Entrata in vigore: 31 dicembre 2022

Art. 1 Organizzazione

- 1- Ogni impresa costituisce una commissione amministrativa, composta dallo stesso numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti, quale organo della fondazione.
- 2- La commissione amministrativa è composta:
 - a) di almeno una persona che rappresenta il datore di lavoro e che è da esso designata e
 - b) di un ugual numero di rappresentanti delle dipendenti e dei dipendenti assicurati, da loro stessi designati, vegliando affinché vi sia un adeguato numero di rappresentanti delle diverse categorie di dipendenti.
- 3- La commissione amministrativa si autocostruisce. Essa elegge tra i suoi membri una presidente o un presidente, scelta/o per la durata di un mandato in alternanza tra la cerchia del personale secondo il cpv. 2 lett. a), oppure tra la cerchia del personale secondo il cpv. 2 lett. b).
- 4- I membri della commissione amministrativa restano in carica per tre anni. Al termine del mandato essi possono essere rieletti.
- 5- Un membro che ha un rapporto di lavoro con il datore di lavoro in caso di scioglimento di detto rapporto lascia la commissione amministrativa. In sua sostituzione, se non è già stato eletto un membro supplente per questa evenienza, occorre eleggere un nuovo membro che rilevi il mandato del membro uscente.

Art. 2 Elezione delle persone che rappresentano le dipendenti e i dipendenti

- 1- Le persone che rappresentano le dipendenti e i dipendenti vengono elette tramite turno elettorale unico con votazione. Vengono eletti le candidate e i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede all'estrazione a sorte.
- 2- Se il numero delle candidate e dei candidati proposti equivale ai seggi da ripartire, le persone proposte risultano elette tacitamente. Le proposte elettorali vanno comunicate in forma adeguata.

Art. 3 Ordinamento di gestione

- 1- La commissione amministrativa è convocata dal suo presidente. Essa si riunisce a seconda delle necessità, tuttavia almeno una volta all'anno.
- 2- I terzi responsabili dell'espletamento degli affari correnti possono essere interpellati con voto consultivo alle riunioni.
- 3- La commissione amministrativa ha la facoltà di decidere in caso di maggioranza dei membri presenti. Le decisioni della commissione amministrativa sono prese a maggioranza semplice. Le decisioni che vincolano i datori di lavoro i cui contributi superano il 50% del contributo per l'assicurazione obbligatoria secondo la LPP possono essere prese solo previo accordo del datore di lavoro stesso. A parità di voti, il rispettivo presidente della commissione amministrativa ha voto preponderante. Le decisioni possono essere anche prese mediante circolare. Una delibera circolare giunge in essere se la maggioranza dei membri della commissione amministrativa la approva.
- 4- Occorre redigere un verbale relativo alle decisioni della commissione amministrativa. Il verbalizzante viene designato dal presidente della commissione amministrativa. Esso non deve far parte della commissione amministrativa. Le decisioni vanno in ogni caso comunicate alla fondazione.

- 5- Le decisioni della commissione amministrativa concernenti tutte le persone assicurate vanno comunicate a queste ultime mediante circolare o affissione presso i locali dell'impresa.

Art. 4 Compiti

La commissione amministrativa è chiamata a tutelare gli interessi delle persone assicurate. Essa rappresenta l'impresa e le persone assicurate nei confronti della fondazione. In particolare a essa incombono i seguenti compiti:

- a) la gestione dell'opera di previdenza, ed in particolare il controllo delle notifiche e del pagamento dei contributi (contributi dei dipendenti e dei datori di lavoro) da parte del datore di lavoro
- b) attuazione del regolamento di previdenza e definizione del piano di previdenza nel quadro dei piani di previdenza offerti dalla fondazione
- c) informazione delle persone assicurate
- d) elezione dei membri del consiglio di fondazione secondo il regolamento elettorale
- e) la decisione circa l'impiego dei fondi liberi dell'opera di previdenza.

Art. 5 Protezione dei dati e obbligo del segreto

I membri della commissione amministrativa e le persone incaricate della gestione sono obbligati a osservare, sia verso l'esterno che verso le collaboratrici e i collaboratori, il segreto più assoluto su tutto ciò che nella loro funzione apprendono in merito alla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate o dei beneficiari di rendite e dei loro familiari nonché sull'impresa. L'inosservanza di questo obbligo è punibile ai sensi dell'art. 76 LPP.

Questo obbligo permane anche dopo la fine della loro appartenenza alla commissione amministrativa o al loro compito nel campo della gestione.

Per il resto la comunicazione dei dati si basa sull'art. 86a LPP nonché sulla Legge sulla protezione dei dati (LPD). La fondazione osserva i principi della proporzionalità e della trasparenza e le regole relative alla finalità, alla correttezza e alla sicurezza dei dati.

Art. 6 Responsabilità

I membri della commissione amministrativa, come pure tutte le altre persone incaricate dell'attuazione dell'opera di previdenza, sono responsabili del danno che arrecano intenzionalmente o per negligenza all'istituzione di previdenza (art. 52 LPP).

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente regolamento di gestione entra in vigore il 31 dicembre 2022 e sostituisce tutte le precedenti versioni. Esso può essere modificato in qualsiasi momento dal consiglio di fondazione.

* * *